

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

COMUNE DI ADRARA S. MARTINO

Provincia di Bergamo



**REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 11 del 04.04.2001

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Autorizzazioni, concessioni - Regime generale degli atti di assenso
- Art. 5 - Modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi
- Art. 6 - Pubblicità dei titoli autorizzativi
- Art. 7 - Durata, rinnovo e vidimazione dei titoli autorizzativi
- Art. 8 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo
- Art. 9 - Pubblicità del Regolamento

TITOLO II - DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 10 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 11 - Disposizioni generali sulle occupazioni del suolo pubblico
- Art. 12 - Esazione della tassa di occupazione di suolo pubblico
- Art. 13 - Obblighi del titolare dell'atto
- Art. 14 - Revoca dei titoli autorizzativi
- Art. 15 - Installazione di chioschi ed edicole
- Art. 16 - Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas e di linee telefoniche
- Art. 17 - Modalità per il carico e scarico delle merci
- Art. 18 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica
- Art. 19 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 20 - Chiusura strade pubbliche

TITOLO III - ESTETICA E DECORO CITTADINO

- Art. 21 - Disposizioni generali
- Art. 22 - Domanda per l'installazione di tende
- Art. 23 - Caratteristiche essenziali delle tende
- Art. 24 - Insegne vetrine e pubblicità luminosa
- Art. 25 - Festoni e luminarie
- Art. 26 - Manutenzione degli edifici
- Art. 27 - Ornamento dei fabbricati
- Art. 28 - Affissioni manifesti e scritte
- Art. 29 - Collocamento di targhe e lapidi
- Art. 30 - Battitura di panni e tappeti
- Art. 31 - Lavatura ed esposizione di biancheria
- Art. 32 - Depositi in proprietà privata
- Art. 33 - Baracche ed orti
- Art. 34 - Fumi ed esalazioni
- Art. 35 - Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art. 36 - Scarichi nei fossi e nei canali
- Art. 37 - Trasporto di materiale da espurgo

TITOLO IV -TEATRI, CINEMATOGRAFI, SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

- Art. 38 - Agibilità per teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
- Art. 39 - Spettacoli e trattenimenti pubblici
- Art. 40 - Installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate da utilizzare nell'ambito di manifestazioni occasionali
- Art. 41 - Impianti tecnologici

TITOLO V - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

- Art. 42 - Circolazione di animali
- Art. 43 - Diritti degli animali - maltrattamento degli animali
- Art. 44 - Custodia dei cani e degli animali
- Art. 45 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Art. 46 - Imbrattamento degli animali
- Art. 47 - Divieti
- Art. 48 - Norme di rinvio

TITOLO VI - QUIETE PUBBLICA

- Art. 49 - Norme ed orari per le attività rumorose
- Art. 50 - Rumori nelle case
- Art. 51 - Suono delle campane
- Art. 52 - Rumori fastidiosi
- Art. 53 - Sale da ballo, cinema, ritrovi
- Art. 54 - Venditori e suonatori ambulanti
- Art. 55 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori
- Art. 56 - Uso di segnalazioni sonore
- Art. 57 - Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

TITOLO VII - SICUREZZA PUBBLICA

- Art. 58 - Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili
- Art. 59 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili
- Art. 60 - Detenzione dei combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 61 - Denuncia variazione di famiglia e di abitazione
- Art. 62 - Autorimesse
- Art. 63 - Trasporto di oggetti pericolosi
- Art. 64 - Protezioni da schegge
- Art. 65 - Getto di cose
- Art. 66 - Segnalazioni e ripari di opere in costruzione
- Art. 67 - Manutenzione di edifici e pertinenze
- Art. 68 - Ordini di riparazione
- Art. 69 - Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 70 - Esposizioni sulle pubbliche vie.
- Art. 71 - Lavori artigianali e verniciatura di manufatti
- Art. 72 - Atti contrari alla sicurezza
- Art. 73 - Raccolte di fondo a scopo benefico
- Art. 74 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- Art. 75 - Cortei funebri
- Art. 76 - Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

TITOLO VIII - NETTEZZA PUBBLICA

- Art. 77 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 78 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi e ingressi
- Art. 79 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- Art. 80 - Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili
- Art. 81 - Materiale maleodorante
- Art. 82 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli
- Art. 83 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 84 - Cura delle siepi e piante
- Art. 85 - Emissioni ed esalazioni
- Art. 86 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- Art. 87 - Strade campestri

TITOLO IX – DIVIETI

- Art. 88 - Operazioni vietate in luoghi pubblici
- Art. 89 - Carovane
- Art. 90 - Deturpamento di edifici pubblici e privati
- Art. 91 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni
- Art. 92 - Atti vietati sulle strade
- Art. 93 - Divieto di giochi su suolo pubblico
- Art. 94 - Custodia di fanciulli e persone incapaci
- Art. 95 - Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

TITOLO X - COMMERCIO FISSO E SU AREA PUBBLICA - ESERCIZI PUBBLICI

- Art. 96 - Svolgimento attività di commercio
- Art. 97 - Obbligo di vendita
- Art. 98 - Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita
- Art. 99 - Vendita del pane e consegna a domicilio degli alimenti
- Art. 100 - Cartellini dei prezzi e peso delle merci
- Art. 101 - Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri
- Art. 102 - Esercizi Pubblici
- Art. 103 - Protezione, conservazione e modalità di preparazione di alimenti e bevande
- Art. 104 - Commercio su aree pubbliche
- Art. 105 - Disposizioni per la vendita su area pubblica.
- Art. 106 - Commercio in forma itinerante
- Art. 107 - Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 108 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
- Art. 109 - Sagre, fiere e mercati

TITOLO XI - ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Art. 110 - Norme generali
- Art. 111 - Denuncia di inizio attività
- Art. 112 - Modifiche alle strutture o alla titolarità dell'azienda
- Art. 113 - Controlli
- Art. 114 – Cessazioni

TITOLO XII - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- Art. 115 - Esercizio di mestieri girovaghi
- Art. 116 - Esercizio dell'attività di guida, interprete e corriere
- Art. 117 - Durata e revoca dell'autorizzazione per i mestieri ambulanti

TITOLO XIII - SANZIONI E NORME FINALI

Art. 118 - Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

Art. 119 - Conseguenze pregiudizievoli

Art. 120 - Sequestro e custodia di cose

Art. 121 - Determinazione delle sanzioni – L' allegato A costituisce parte integrante del presente
Regolamento

Art. 122 - Abrogazione di norme preesistenti

Art. 123 - Entrata in vigore

SEGUE ALLEGATO A.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle norme speciali ad essa attinenti. Il presente Regolamento è volto alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale ed attende al pacifico svolgimento della vita cittadina.

Articolo 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

All'attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P. e successive modifiche, nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti all'ufficio di Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla Legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedura penale.

Articolo 3

Definizioni

Quando nel presente Regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti le strade.

Articolo 4

Autorizzazioni, concessioni - Regime generale degli atti di assenso

Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente Regolamento si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo per il titolare dell'atto di assenso di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione esercitata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
- d) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- e) con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre determinate condizioni, in ogni tempo, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
- f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali il titolo autorizzativo sia stato subordinato a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il titolare dell'atto fosse incorso e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 5

Modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi

Le relative richieste devono essere indirizzate al Sindaco con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, quando prevista, ed in riferimento al titolo autorizzativo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e quelle del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo oltre alle norme che disciplinano la materia.

Ove si tratti di autorizzazioni di polizia, saranno anche osservate le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di P.S., approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo Regolamento di esecuzione, di cui al R.D. del 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche.

Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli Uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento, al Comando di Polizia Municipale, al fine di agevolare l'attività di controllo.

Articolo 6

Pubblicità dei titoli autorizzativi

Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso dovranno essere tenuti esposti nei luoghi e per il tempo per cui sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Essi dovranno essere esibiti agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta.

Articolo 7

Durata, rinnovo e vidimazione di licenze e concessioni.

Tutte le licenze, salvo che non sia diversamente stabilito, scadono il 31 dicembre di ogni anno e possono essere rinnovate o prorogate di anno in anno.

Articolo 8

Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo

Ogni violazione alle norme del presente regolamento che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria e per la quale non sia prevista apposita sanzione potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al Titolo XIII del presente Regolamento.

In caso di particolare gravità o di recidiva nella medesima infrazione, potrà essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.

Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente;
- possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
- devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Il titolo si intende decaduto:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;
- quando, senza il nullaosta del Comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.

Ove si reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli Uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli Uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

Articolo 9

Pubblicità del Regolamento

L'Amministrazione Comunale provvederà affinché il presente Regolamento venga pubblicizzato alla cittadinanza ed un conveniente numero di copie venga posto a disposizione di chi ne faccia richiesta, previo pagamento.

Un esemplare del presente Regolamento resterà sempre depositato nella Segreteria del Comune e presso il Comando della Polizia Municipale a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione.

TITOLO II

DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 10

Occupazione di spazi ed aree pubbliche

Salvo quanto disposto dal Regolamento e dalla tariffa sulla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dal Regolamento Edilizio, e dalle norme che disciplinano la circolazione stradale, ogni occupazione di area pubblica viene autorizzata dall'Amministrazione Comunale ed è disciplinata dal presente Regolamento, dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento.

E' proibita qualunque occupazione od uso illegittimo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo pubblico protratta nel tempo senza titolo rilasciato dall'Autorità comunale.

Le autorizzazioni non inferiori all'anno, anche se non comportano costruzione di manufatti od installazione di impianti, sono considerate permanenti; le altre temporanee.

Articolo 11

Disposizioni generali sulle occupazioni del suolo pubblico

Le occupazioni, sia di natura permanente che temporanee, con delimitazioni, cavalletti, ripari e in genere con mezzi intesi a limitare la circolazione stradale, vengono rilasciate dal Responsabile del Servizio.

Quelle invece con chioschi e manufatti vari per esercizi commerciali, o per parcheggi a pagamento, sono rilasciate sulla base di apposita deliberazione della Giunta Municipale sempreché la durata non ecceda il quinquennio. Nel caso di durata oltre il quinquennio la competenza rimarrà attribuita al Consiglio Comunale.

E' proibita qualunque alterazione o occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, comprese insegne, tabelle e materiale pubblicitario in genere di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, senza titolo rilasciato dall'Autorità Comunale, secondo le disposizioni del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, in quanto applicabili, degli altri Regolamenti Comunali.

Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate, in conformità alle norme vigenti in materia.

L'occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione è regolata anche dalle norme contenute nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle norme del vigente Codice della Strada.

Articolo 12

Esazione della tassa di occupazione di suolo pubblico

L'esazione della tassa dovuta per occupazione di suolo pubblico è di competenza dell'Ufficio Tributi, salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di appaltare il servizio, ed avverrà secondo le norme dell'apposito vigente Regolamento.

Per le occupazioni giornaliere, l'atto di autorizzazione può essere sostituito dalla ricevuta rilasciata, con la collaborazione della Polizia Municipale, al concessionario a prova del pagamento della tassa di autorizzazione nella quale però saranno indicati la qualità dell'occupazione e lo spazio relativo. In casi determinati l'ufficio della Polizia Municipale o l'Ufficio Tecnico Comunale potranno imporre il versamento di un deposito cauzionale determinato dal tipo di occupazione. Prima del pagamento della tassa e del versamento dell'eventuale deposito cauzionale, è vietato occupare il suolo pubblico.

Articolo 13 **Obblighi del titolare dell'atto**

Il titolare dell'atto, oltre alle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo deve sottostare, a pena della decadenza, alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alla superficie, alla durata e alle altre condizioni impostegli;
- b) ripristinare l'asfalto o il terreno occupato al termine della concessione, con ripristino della segnaletica orizzontale e verticale danneggiata e del verde pubblico;
- c) mantenere lo spazio circostante la concessione pulito da ogni rifiuto che il concessionario stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio per carico o scarico o per lavorazione di merci, con l'obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni e l'accesso alle case private, negozi e edifici di qualsiasi genere;
- d) provvedere durante l'esecuzione dei lavori o di depositi sul suolo pubblico allo sbarramento della zona interessata, collocando sufficienti segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal suolo di almeno cm. 70 e non superiori a mt. 1.70 con la speciale osservanza, inoltre, delle norme del Codice della Strada.

Al calare del sole le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con appositi sistemi di illuminazione a luce rossa che dovranno rimanere accesi fino all'alba.

È fatto obbligo dell'illuminazione suddetta anche di giorno, in presenza di nebbia o di scarsa visibilità.

Articolo 14 **Revoca delle autorizzazioni**

In qualsiasi momento, l'Amministrazione Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare l'autorizzazione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, o delle condizioni contenute nell'atto di autorizzazione sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti ed indilazionabili i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dai funzionari, Ufficiali ed Agenti dell'ufficio di Polizia Municipale con l'obbligo da parte loro di informare i competenti uffici dell'Amministrazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti definitivi.

Nel caso di revoca, con esclusione dell'inosservanza delle disposizioni, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della autorizzazione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo che intercorre fra la revoca e la scadenza reale.

Articolo 15

Installazione di chioschi ed edicole

La concessione di erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, cabine telefoniche, pensiline e simili, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità nelle intersezioni stradali incroci e nelle curve.

Dovranno essere sentiti sempre in merito i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Articolo 16

Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas, di linee telefoniche e di servizi tecnologici vari.

Le autorizzazioni per il collocamento di condutture dell'acqua potabile, dell'energia elettrica e del gas, l'impianto di linee telefoniche e le eventuali riparazioni che si dovessero apportare, sono concesse a seguito di regolare domanda in base alle vigenti disposizioni legislative ed alle particolari norme dei Regolamenti Comunali, nonché alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo atto, rilasciato dall'Autorità competente, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'occupazione del suolo pubblico. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso, essere tinteggiati in modo uniforme, secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione, e mantenuti in buono stato di conservazione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dell'Autorità competente, le condutture ove ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonché degli edifici privati, quando ricorrano giustificati motivi.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, le coperture dei tetti e ciò tanto all'atto dell'impianto quanto successivamente.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che al riguardo saranno date dai funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio di Polizia Municipale, al quale dovranno notificare quindi, il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento le medesime dovranno essere sostituite o riparate a spese del concessionario, in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario, sollevando il Comune stesso da spese e responsabilità.

Articolo 17

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In casi di necessità e ove queste operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico superiore a due ore, occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Articolo 18

Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica.

L'occupazione delle aree citate all'Art. 3 del presente Regolamento con tavoli, sedie, piante ornamentali, attrezzature commerciali o altro, è consentita davanti ai negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti previa autorizzazione.

Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo e le modalità dell'occupazione medesima. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga riservata una zona di almeno 2 metri destinata al transito pedonale, salvo deroghe concesse dal vigente Codice della strada e dal relativo Regolamento d'esecuzione.

Articolo 19

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Salvo quanto stabilito dal Regolamento di Igiene, le autorizzazioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno di negozi, possono essere accordate purché non arrechino intralcio o danno alla circolazione pedonale e veicolare. Le dimensioni dell'occupazione saranno stabilite in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade e del traffico che si svolge.

Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un minimo di altezza di metri 0.80 dal suolo.

In relazione a quanto già stabilito dall'articolo 18 del presente Regolamento non potranno di massima essere concesse autorizzazioni quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore a metri 2.00 e quando siano di larghezza superiore ma con circolazione pedonale intensa.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

Articolo 20
Chiusura strade pubbliche

É vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso dell’Autorità. Qualora per eseguire lavori, per occupare suolo pubblico in occasione di manifestazioni o spettacoli o per altri validi motivi si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche la chiusura medesima potrà avvenire solo a seguito di domanda, da presentarsi almeno dieci giorni prima della data di chiusura, da parte della persona interessata ed in presenza di conforme ordinanza dell’Autorità comunale.

Nell’ordinanza saranno stabilite le condizioni e le modalità per l’esecuzione di quanto richiesto.

TITOLO III

ESTETICA E DECORO CITTADINO

Articolo 21

Disposizioni generali

Nelle autorizzazioni e concessioni per l'esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, ecc., oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, l'Autorità comunale terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere inoltre determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell'insieme.

Articolo 22

Domanda per l'installazione di tende

Chiunque intenda esporre tende in tessuto, alla veneziana, a capottina, o di altro tipo, su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda al Sindaco, indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che si intende munire di tenda.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

Articolo 23

Caratteristiche essenziali delle tende

Le tende in generale, dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico, neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo.

Le tende e loro accessori devono avere l'orlo inferiore, sia frontale che laterale, compresi frange ed ornamenti in genere, ad una altezza non minore di m. 2,20 dal suolo per le nuove installazioni.

Nell'autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima consentita secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Le tende formate a padiglione, o comunque sostenute con una o più aste verticali collocate nelle strade, piazze o spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, potranno essere autorizzate di volta in volta, solo in via eccezionale, tenuto conto della situazione del luogo e dell'ambiente circostante, con possibilità di esigerne la rimozione in qualsiasi momento in caso di necessità.

Articolo 24

Insegne vetrine e pubblicità luminosa

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento Comunale sulla Pubblicità, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili, dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose che riproducono abbagliamento o che comunque sono in contrasto con la vigente normativa in materia di circolazione stradale.

È vietato esporre vetrine, anche di sporgenza minima, ove il marciapiede o banchina sia inferiore a metri 2.00, fatte salve le norme del vigente Codice della Strada.

Chiunque intenda esporre, insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda al Sindaco, indicando la via, il numero civico dell'edificio.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di autorizzazione comunale, i titolari dell'atto sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni spesa e responsabilità.

Articolo 25

Festoni luminarie

Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dall'Autorità Comunale.

Articolo 26

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dell'Autorità Comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento edilizio.

Articolo 27

Ornamento dei fabbricati

Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, ecc. posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.

Articolo 28

Affissioni manifesti e scritte

Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dalla Autorità Comunale, così come sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato.

È vietato altresì stracciare, sporcare, alterare manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all'affissione.

Articolo 29

Collocamento di targhe e lapidi

Prima di collocare targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Articolo 30

Battitura di panni e tappeti

È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria, o altro.

Articolo 31

Lavatura ed esposizione di biancheria

La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è permessa fuori dai locali e recinti privati o dai luoghi stabiliti dall'Autorità.

È vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico o qualora gli oggetti sciorinati, distesi o appesi siano visibili dal suolo pubblico.

Articolo 32

Depositi in proprietà privata

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme nelle proprietà private, esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di materiali alla rinfusa che possa nuocere al decoro ed all'igiene pubblica.

Articolo 33

Baracche ed orti

È vietato costruire baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, senza aver preventivamente ottenuta conforme autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Articolo 34

Fumi ed esalazioni

Salvo quanto previsto dal Regolamento di Igiene e Sanità, è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.

È comunque vietato:

- a) eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
- b) compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità Comunale.

È vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti da giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.

Articolo 35

Pattumiere e recipienti con rifiuti

È vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni.

I recipienti, ben chiusi, contenenti rifiuti domestici o immondizie, potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici sulle vie o piazze in cui viene effettuato il servizio di ritiro dei recipienti stessi, a cura dell'Amministrazione Comunale, nei giorni di martedì e venerdì.

Articolo 36

Scarichi nei fossi e nei canali

Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare o immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, nei fossi e corsi d'acqua.

Articolo 37

Trasporto di letame e materiali di espurgo

Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non a sistema inodore, devono essere eseguite dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

TITOLO IV
TEATRI, CINEMATOGRAFI, SPETTACOLI E TRATTENIMENTI
PUBBLICI

Articolo 38

Agibilità per teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo

L'apertura dei teatri e degli altri luoghi di pubblico spettacolo è subordinata al rilascio della licenza di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, da rilasciarsi dalla competente Autorità comunale ai sensi del punto 9, primo comma, dell'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche.

La licenza suddetta è subordinata alla verifica con esito positivo, della solidità e sicurezza dell'edificio, da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Articolo 39

Spettacoli e trattenimenti pubblici

L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti, previsti dagli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche, sia all'aperto che in locali al chiuso, è subordinata al rilascio della licenza da parte della competente Autorità comunale a norma del punto 5 del primo comma dell'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche, qualora si tratti di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico.

I trattenimenti, spettacoli ed attività suddetti non potranno essere tenuti all'aperto sul suolo pubblico o aperto al pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale che potrà negarla qualora dall'esercizio possa derivare disturbo al vicinato ed alla quiete pubblica.

Per le manifestazioni non aventi carattere di pubblico trattenimento, e non soggette, quindi alla licenza di cui all'articolo 68 del T.U.L.P.S. e successive modifiche, dovrà essere presentato preventivo avviso al Comune, che potrà comunque negare il proprio assenso ovvero imporre limitazioni e/o divieti a tutela dell'ordine e della quiete pubblica.

Articolo 40

Installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate da utilizzare nell'ambito di manifestazioni occasionali

La realizzazione sul suolo pubblico o privato, di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate in occasione di feste, giochi, spettacoli, competizioni sportive, rappresentazioni pubbliche, cerimonie e commemorazioni, anche se non indette a fini di lucro, è subordinata ad autorizzazione dell'Autorità Comunale, su richiesta degli interessati, corredata da certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante la necessaria solidità ed idoneità dei manufatti al servizio del pubblico; ad installazione avvenuta, dovrà essere poi prodotto il certificato di perfetto montaggio rilasciato da professionista qualificato.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi comunicare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio ai lavori.

Articolo 41

Impianti tecnologici

Gli impianti tecnologici (elettrici, gas, ecc.) allestiti in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Tutti i cavi utilizzati per gli allacciamenti elettrici dovranno essere o interrati o sopraelevati o protetti meccanicamente in modo da evitare qualsiasi contatto con le persone.

TITOLO V

CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Articolo 42

Circolazione di animali

Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti in territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.

E' vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra di animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.

E' vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie di animali e, senza autorizzazione, lasciare vagare su aree pubbliche animali da cortile.

I detentori di animali devono evitare che questi rechino grave disturbo e danno al vicinato.

E' vietata l'introduzione di animali nei parchi pubblici e nei centri sportivi comunali.

Articolo 43

Diritti degli animali – maltrattamento degli animali

E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

Articolo 44

Custodia dei cani e degli animali

I cani devono essere sempre denunciati ai competenti uffici comunali dai relativi proprietari o detentori ai fini della Vigilanza Sanitaria e tatuati.

I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.

Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.

Nei casi sopracitati la Polizia Municipale oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione o a porlo in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata il Responsabile del Servizio potrà disporre il sequestro dell'animale, fino a un massimo di 60 giorni, e l'affidamento dello stesso al Canile Municipale o convenzionato, nel qual caso le spese di cattura e mantenimento verranno addebitate al proprietario o detentore dell'animale.

Articolo 45

Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I cani non possono circolare liberamente, su strade e luoghi pubblici, se sprovvisti di museruola o se non sono accompagnati al guinzaglio da persona capace di custodirli; il guinzaglio per i cani di grossa taglia e d'indole aggressiva non deve superare il metro di lunghezza ed essere ben solido, il tutto per impedire che arrechino danni a persone o cose; in caso contrario il proprietario e il detentore saranno ritenuti responsabili.

I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari o detentori. I soggetti medesimi, se individuati, saranno avvertiti dell'accalappiamento a cura della Polizia Municipale.

Trascorso il termine di 15 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e della Legge n. 281 del 14 agosto 1991 e successive modifiche.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;
- b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano nelle ore notturne;
- c) i cani adibiti ai servizi di Polizia ed a quelli di pubblica utilità.

Articolo 46 Imbrattamenti degli animali

I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul suolo pubblico.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere alla immediata nettezza del suolo pubblico.

Articolo 47 Divieti

È vietato domare, tosare, ferrare, foraggiare e lavare animali sul suolo pubblico.

Articolo 48 Norme di rinvio

Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari dell'A.S.L..

Per la prevenzione del randagismo - tutela degli animali o della salute pubblica si applicano le norme previste in materia dalla Legge 281 del 14.08.1991 e successive modifiche.

TITOLO VI

QUIETE PUBBLICA

Articolo 49

Norme ed orari per le attività rumorose

Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme contenute nel D.P.C.M. 14.11.1997 in riferimento al D.M. 16.03.1998 e Legge n° 447 del 26.10.1995 e successive modificazioni, nel Codice Penale e nel Capo IV del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini, pertanto dette attività rumorose sono limitate al rispetto del seguente orario: dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,30. Nei casi di comprovata necessità il Sindaco potrà stabilire una pausa delle attività rumorose dalle ore 12,00 alle ore 15,00 con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 17,00.

Chi intende iniziare una delle attività sopra descritte o subentrare ad altra già esistente dovrà farne domanda all'Autorità Comunale la quale potrà rilasciare o negare l'autorizzazione oppure potrà imporre speciali prescrizioni, come previsto nel Piano di Zona delle attività rumorose.

Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitino arti, mestieri o industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione, entro il termine di tre mesi dalla data dell'approvazione del Piano di Zona ed apportare, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero rendersi necessarie.

Il termine potrà essere prorogato quando sia disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede. L'orario può essere prolungato nei singoli casi, a richiesta degli esercenti ed in relazione a quanto disposto dall'art. 659 C.P., dal T.U.L.P.S. e dal D.P.C.M. 14.11.1997 - in riferimento al D.M. 16.03.1998 e Legge n° 447 del 26.10.1995 e successive modificazioni, tenendo conto delle esigenze di quiete pubblica della zona, non oltre i seguenti limiti:

- dalle ore 6,00 alle ore 22,00 nel periodo di vigenza dell'ora legale;
- dalle ore 7,30 alle ore 20,00 nel periodo dell'ora solare.

Tuttavia sarà sempre in facoltà dell'Autorità Comunale, di vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l'esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare autorizzazioni in deroga agli orari. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dall'Autorità Comunale anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 ed in riferimento al D.M. 16.03.1998 e Legge n° 447 del 26.10.1995 e successive modificazioni. In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentita le competenti autorità. In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.30 nel periodo dell'ora legale e dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nel periodo di ora solare, ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse. Nei casi di comprovata necessità il Sindaco potrà stabilire una pausa delle attività rumorose dalle ore 12,00 alle ore 15,00 con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 17,00. Le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate in via permanente, devono cessare, di norma, entro le ore 24.00, anche se il locale chiude oltre tale ora. L'eventuale prolungamento dell'orario dell'occupazione potrà essere concesso dall'Autorità Comunale, su richiesta dell'esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato.

Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni.

Articolo 50

Rumori nelle case

Nelle case è vietato produrre rumori molesti, fare uso eccessivo di apparecchiature elettroniche, motori ad uso domestico, strumenti musicali o simili specialmente dalle ore 22,00 alle ore 7,00.

I lavori edilizi nelle civili abitazioni o l'installazione di impianti, regolarmente autorizzati, sono consentiti dalle ore 8,00 alle ore 19,30, salvo diversamente previsto dei regolamenti condominiali e da quanto previsto dal precedente art. 49.

Articolo 51

Suono delle campane

Il suono delle campane, si attiene a quanto stabilito dal D.P.C.M. 14.11.1997 e dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modificazioni.

Il suono dovrà essere regolato in modo da non disturbare la pubblica quiete.

Articolo 52

Rumori fastidiosi

Nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

È vietato ai conducenti di veicoli provare nelle strade o nelle aree private comprese o in prossimità dell'abitato il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.

Articolo 53

Sale da ballo, cinema, ritrovi

Le sale da ballo, i cinema, i locali pubblici, i ritrovi e simili devono essere attivati in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dal Responsabile del Servizio il quale può concedere la loro apertura solo quando non rechi disturbo al vicinato, subordinandolo a determinati limiti e condizioni.

Articolo 54

Venditori e suonatori ambulanti

Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di polizia amministrativa e di pubblica sicurezza, dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dalla Polizia Municipale, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.

Articolo 55

Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

Dalle ore 20.00 alle ore 07.30 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

Articolo 56

Uso di segnalazioni sonore

Tenute presenti le disposizioni dell'articolo 659 del C.P. sono in genere vietati gli abusi di sirene ed altri strumenti sonori.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro. La durata del suono non può essere superiore ai 10 secondi e l'intensità eccessiva specie nelle località periferiche e nel caso di opifici che non occupino molti operai.

L'uso delle sirene è comunque vietato dalle ore 19.00 alle ore 07.30 per i mesi di ottobre ad aprile e dalle ore 20.00 alle ore 07.00 per il rimanente periodo dell'anno.

I dispositivi di allarme acustici antifurto devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti.

Articolo 57

Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico fanno riferimento al D.M. 16.03.1998 e successive modificazioni.

I competenti uffici delle A.S.L. su reclamo degli interessati, a richiesta dei Servizi comunali o d'ufficio, mediante apposita strumentazione, accertano la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi.

Qualora essi riscontrino che effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti, sarà cura del Sindaco promuovere le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio, salva e impregiudicata la facoltà di denuncia dell'Autorità Giudiziaria, in applicazione dell'articolo 659 del Codice Penale e successive modifiche, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'Art. 10 della Legge n° 447 del 26.10.1995 e successive modifiche.

TITOLO VII

SICUREZZA PUBBLICA

Articolo 58

Sostanza liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. del 16.06.1933 n. 773 e dal relativo regolamento approvato con R.D. del 06.05.1940 n. 635 e successive modificazioni, nonché dai decreti del Ministro dell'Interno 31.07.1934 (G.U. 28.09.1934 n. 228) e 12.05.1937 (G.U. 24.06.1937, n. 145) e successive modifiche, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili, vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Articolo 59

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

Articolo 60

Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili.

Nei solai è vietato depositare combustibili o qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi, e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.

Articolo 61

Denuncia variazione di famiglia e di abitazione

Le variazioni nella composizione della famiglia o il trasferimento definitivo di abitazione devono essere denunciati all'Ufficio Anagrafe del Comune a cura degli interessati.

Quando una persona coabita stabilmente con altre per motivi diversi da quelli del comma presente la denuncia dovrà essere fatta dal responsabile della convivenza.

Ferme restando le norme in materia di utilizzo degli alloggi e le relative leggi in materia di cessione dei fabbricati, chiunque ospita a qualsiasi titolo o assume alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari è obbligato a darne comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale, mediante apposito modulo, nei termini prescritti.

Articolo 62

Autorimesse

Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le norme di sicurezza contro i pericoli di incendio, emanate dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Antincendio.

Articolo 63

Trasporto di oggetti pericolosi

È vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo di danno alle persone.

Gli oggetti rigidi come aste, tubi, scale e simili, che superano la lunghezza di metri 4 non possono essere trasportati da una sola persona.

È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchi e simili che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.

Articolo 64

Protezione da Schegge

I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo atto a impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.

I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere.

Articolo 65

Getto di cose

È proibito gettare da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione o altro.

Articolo 66

Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio dovranno essere collocati gli opportuni segnali e ripari, come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento.

Le impalcature ed i ponteggi di lavoro dovranno essere realizzati ed opportunamente cintati con reti o altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito.

Le suddette installazioni dovranno essere eseguite conformemente a quanto disposto nel titolo autorizzativi.

Articolo 67

Manutenzione di edifici e pertinenze

Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre o altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

Tali accessori, in caso di guasti e rotture dovranno essere prontamente riparati o sostituiti. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro mezzo idoneo.

Articolo 68

Ordini di riparazione

Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina creando pericolo per la pubblica sicurezza, il Sindaco provvederà con Ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Articolo 69

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario.

Uguale obbligo è fatto ai proprietari od utilizzatori di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Articolo 70

Esposizioni sulle pubbliche vie

Chi intende attivare una esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.

Articolo 71

Lavori artigianali e verniciatura di manufatti

I responsabili di qualsiasi attività, che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.

Articolo 72

Atti contrari alla sicurezza

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese ed abitazioni private quando ciò costituisca intralcio o pericolo.

Articolo 73

Raccolti di fondi a scopo benefico

Previo rilascio di apposita autorizzazione sono ammesse le raccolte di fondi a scopo benefico e simili con l'osservanza delle norme di leggi vigenti in materia come, in particolare, le disposizioni sui requisiti soggettivi delle persone che effettuano attività suddette e il divieto dell'impiego di minori.

Articolo 74

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.

Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dai funzionari della Polizia Municipale.

Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con l'ufficio di Polizia Municipale.

È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

Articolo 75

Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino al luogo in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità. L'ora e il luogo del corteo funebre dovranno essere comunicati all'Ufficio di Polizia Municipale con congruo anticipo, onde consentire la predisposizione dei relativi servizi.

Articolo 76

Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio.

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:
fumare nelle vetture;

1. gettare cose od oggetti dalle vetture
2. salire o scendere quando la vettura è in moto;
3. salire o scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;

4. salire quando la vettura sia segnalata completa;
5. parlare al conducente o distrarre il personale delle sue mansioni;
6. insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura;
7. occupare più di un posto o ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
8. sputare all'interno e fuori delle vetture;
9. portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
10. essere in stato di ubriachezza o tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri;
11. cantare, suonare, schiamazzare e in altro modo disturbare;
12. distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità Comunale;
13. chiedere l'elemosina.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

1. mantenersi vigile e pronto nel disimpegno di particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla direzione;
2. osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;
3. tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

Chiunque viaggia sui mezzi pubblici deve essere in possesso di valido documento di viaggio ed è tenuto a mostrarlo al personale in servizio ogniqualvolta ne venga richiesto.

Il personale in servizio sulle vetture pubbliche è tenuto a far osservare ai viaggiatori le norme di cui al presente articolo, a ritirare i documenti di viaggio riconosciuti non validi e a farne rapporto alla Direzione.

TITOLO VIII

NETTEZZA PUBBLICA

Articolo 77

Disposizioni di carattere generale

Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale.

In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie ecc. provenienti da luoghi privati.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino.

Articolo 78

Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

Le operazioni di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo e fastidio per la cittadinanza.

Le ditte e le imprese che eseguono questi lavori di pulizia per conto terzi, qualora occupino con scale o sgabelli il suolo pubblico dovranno munirsi di apposita autorizzazione.

Tale autorizzazione non è data per le strade e durante le ore in cui vi siano limitazioni di viabilità, salvo per operazioni che rivestono carattere di assoluta urgenza debitamente constatata dalla Polizia Municipale.

Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persona idonea allo scopo.

Articolo 79

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sul cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

In caso di abbondanti nevicate il Responsabile del Servizio potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione od ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

Articolo 80

Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili

E' vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dai competenti Uffici Comunali, fatte salve le vigenti disposizioni che regolano la pubblicità e nel rispetto delle norme che regolano il pagamento della relativa tassa. La comunicazione, a mezzo fax, relativa alla distribuzione di volantini o simili e la presentazione di copia di ricevuta di versamento della relativa tassa dovranno essere fatti pervenire preventivamente al Comando di Polizia Municipale .

Articolo 81

Materiale maleodorante

Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.

Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro nel più breve tempo possibile al fine di evitare esalazioni sgradevoli.

Articolo 82

Divieto di lavatura e riparazione veicoli

É proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore, e qualsiasi tipo di attività artigianale in genere.

Articolo 83

Trasporto di materiale di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

Articolo 84

Cura delle siepi e piante

I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi "vive" in modo da non restringere e danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale, o che possono creare pericolo per le persone e per le cose.

Articolo 85
Emissioni ed esalazioni

Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal Regolamento Locale d'igiene, e' proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Articolo 86
Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Tutti i rifiuti di scarico devono essere incanalati nella fognatura comunale ed in mancanza di questa, in pozzi neri a perfetta tenuta da costruirsi a cura di privati.

Articolo 87
Strade campestri

Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti.

TITOLO IX DIVIETI

Articolo 88

Operazioni vietate in luoghi pubblici

Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:

- a) effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose per la circolazione stradale, per l'incolumità delle persone e delle cose;
- b) bagnarsi, nelle fontane e vasche pubbliche
- c) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida.
- d) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti.

Articolo 89

Carovane

E' vietato il transito di carovane per le vie del centro. Esse dovranno percorrere le vie periferiche. La sosta di carovane, di tende da campeggio e simili dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio.

Articolo 90

Deturpamento di edifici pubblici e privati

E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

E' comunque vietato danneggiare per negligenza o imprudenza qualsiasi manufatto pubblico.

Qualora i proprietari non provvedano nei termini stabiliti dall'Autorità Comunale, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio con rivalsa verso il proprietario stesso.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti del proprietario.

Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti.

Articolo 91

Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni

Nei giardini e parchi pubblici, è, specialmente, fatto divieto di:

- a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozelle per bambini e per malati e portatori di handicap, tricicli, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;
- b) camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente segnalato;
- c) cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
- d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;

- e) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
- f) guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
- g) introdurre ciclomotori e motocicli;
- h) e' vietato danneggiare e insudiciare i servizi igienici, gli impianti e quanto installato all'interno dei parchi Comunali e nei Centri Sportivi Comunali.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze della città.

Articolo 92

Atti vietati sulle strade

Salvo quanto previsto dal precedente Capo II del presente Regolamento nessuno può, senza permesso o autorizzazione dell'Autorità Comunale competente, fare opere o manomissioni, anche temporanee, sulle strade di proprietà del Comune, o pubbliche.

Articolo 93

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità di persone o cose.

Articolo 94

Custodia di fanciulli e persone incapaci

In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore a 6 anni e le persone incapaci (per età o malattia) di riguardarsi da sé, devono sempre essere accompagnati e custoditi.

Articolo 95

Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

Fatte salve le norme previste nel Regolamento comunale specifico e le norme specifiche in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni, i manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità non dovranno essere offensivi della decenza e del decoro pubblico e dovranno essere affissi unicamente a cura del Comune o della Ditta Concessionaria del servizio, nei luoghi a ciò destinati.

Nelle vie comprese nel centro storico, l'Autorità comunale potrà autorizzare la posa di striscioni per manifestazioni riconosciute di notevole rilevanza pubblica o patrocinate dal Comune o da altri Enti pubblici.

TITOLO X

COMMERCIO FISSO E SU AREA PUBBLICA - ESERCIZI PUBBLICI

Articolo 96

Svolgimento attività di commercio

Chiunque intenda esercitare il commercio al dettaglio, in sede fissa o su aree pubbliche o mediante altre forme di distribuzione, deve essere in possesso dei requisiti e/o delle eventuali autorizzazioni previsti dal D.L.vo 31.03.1998 nr. 114 e successive modifiche.

Chiunque esercitando il commercio all'ingrosso, debba attivare depositi, magazzini o simili, deve comunicare l'inizio attività all'Ufficio Commercio. I locali devono rispettare i requisiti urbanistici, igienico-sanitario e di sicurezza per la pubblica incolumità. L'attività non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata.

Anche gli artigiani iscritti all'albo di cui alla Legge 08.08.1985 n. 443 e Legge Regionale 16 dicembre 1989 n. 73 e successive modifiche, che esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione e i produttori agricoli diretti, esclusi dagli obblighi previsti dal citato D. L.vo 114/98, sono soggetti alla comunicazione di cui al comma precedente per quanto riguarda l'attivazione di depositi e magazzini.

Articolo 97

Obbligo di vendita

Coloro che esercitano un'attività commerciale di vendita, nelle sue diverse forme, non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità richieste dai consumatori.

Articolo 98

Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita

Fermo quanto previsto dalle norme di legge e dal Regolamento d'Igiene, i locali adibiti al commercio nonché i pubblici esercizi, e i laboratori debbono essere arredati con proprietà e decoro, sistemati secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere di commercio che vi si effettua, mantenuti costantemente puliti, e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

Articolo 99

Vendita del pane e consegna a domicilio degli alimenti

Il pane deve essere venduto a peso e non può essere venduto in forma ambulante.

Nei locali di vendita il pane deve essere conservato al riparo dalla polvere e fuori dal contatto degli acquirenti, in appositi scaffali, scansie o vetrine sempre perfettamente puliti e con tanti scomparti separati quante sono le qualità di pane messo in vendita, recanti un cartellino ben visibile con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.

La consegna del pane e di altri alimenti al domicilio dell'acquirente deve essere effettuata con idonei involucri preconfezionati, chiusi in negozio e trasportati con appositi contenitori puliti.

Quando il trasporto di alimenti avviene con l'utilizzo di veicoli destinati a tale scopo, l'interno dei medesimi deve essere convenientemente rivestito con materiale corrispondente alla vigente normativa.

Articolo 100

Cartellini dei prezzi e peso delle merci

Per quanto attiene all'obbligo del cartellino dei prezzi sulle merci esposte in vendita, i commercianti dovranno attenersi alle disposizioni di cui all'art. 14 del D.L.vo. 31.03.1998 n. 114 e successive modifiche.

Articolo 101

Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando strumenti metrici conformi e sottoposti alle verifiche periodiche secondo la normativa vigente in materia e che dovranno essere sempre puliti e collocati in luogo ben visibile ai compratori.

Articolo 102

Esercizi pubblici

I pubblici esercizi devono essere tenuti puliti costantemente ed illuminati adeguatamente nelle ore in cui sono aperti al pubblico. Nei locali non possono essere eseguite operazioni o tenuti atteggiamenti che possano riuscire indecorosi o antigiuridici.

Articolo 103

Protezione, conservazione e modalità di preparazione di alimenti e bevande.

Oltre a quanto previsto dal vigente Regolamento di Igiene negli esercizi pubblici di cui al presente capo gli alimenti e le bevande anche a base di estratti e di aromi, devono rispondere ai requisiti di legge, essere conservati con le modalità atte al mantenimento delle loro caratteristiche igieniche;

In particolare:

- 1) le acque minerali e le bevande gassate devono essere conservate nei recipienti originali, che vanno tenuti chiusi fino al momento della vendita e della mescolata, al riparo dalla viva luce e lontane da sorgenti di calore. Una volta iniziate, le bottiglie devono essere tappate e mantenute refrigerate o adeguatamente conservate;
- 2) il latte e derivati devono essere conservati rigorosamente alle temperature previste dalla normativa vigente e all'interno del frigorifero. È ammessa la tenuta per ogni banco di un solo

contenitore di latte aperto per uso estemporaneo da riporre in frigorifero dopo l'uso;

- 3) la pasticceria, i dolci, i panini, i tramezzini e simili, nonché ogni prodotto venduto senza l'originaria confezione, devono essere protetti da ogni possibile inquinamento, a seconda del tipo di alimento, in contenitori di vetro o mezzo similare oppure vetrine refrigerate, presi con pinze o altri idonei strumenti.

Articolo 104

Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è consentito soltanto nelle località e nei giorni stabiliti dall'Autorità comunale.

Nessuno può esercitare il commercio su aree pubbliche senza essere in possesso dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e dei requisiti e/o delle eventuali autorizzazioni previsti dal D.Lgs 31 marzo 1998 e successive modifiche o di leggi speciali come la legge 9 febbraio 1963 n. 59

e successive modificazioni, relativa ai produttori agricoli diretti che vendono prodotti provenienti dal proprio fondo.

Le autorizzazioni di cui sopra devono sempre accompagnare l'esercizio dell'attività di vendita ed essere esibite a richiesta degli Ufficiali e Agenti della Polizia Municipale.

Articolo 105

Disposizioni per la vendita su area pubblica

Gli esercenti, durante la vendita, devono osservare in particolare le seguenti disposizioni:

- 1) tenere un contegno corretto ed educato nei riguardi dei clienti;
- 2) non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e non ostacolare gli accessi delle case private dei negozi ed edifici in genere;
- 3) non fare uso di altoparlanti, evitando nel contempo grida, suoni ed ogni rumore eccessivo.
- 4) non posare a terra merci o contenitori con generi commestibili.

Essi dovranno inoltre mantenere i veicoli e le attrezzature di vendita, in buone condizioni igieniche, di decenza e solidità. Il carico delle merci durante il trasporto non dovrà sporgere dai lati del veicolo.

Articolo 106

Commercio in forma itinerante

Coloro che intendono esercitare il commercio su area pubblica, in forma itinerante devono essere in possesso della prescritta autorizzazione.

L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante non è consentito:

- in tutte le strade ove esiste il divieto di sosta e/o il divieto di circolazione;
- in tutte le strade ove la presenza dell'operatore sia causa di pericolo o di intralcio alla circolazione, come previsto dal Codice della Strada;
- nelle aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale, sui sagrati delle chiese, nei giardini pubblici. Nelle stesse aree possono essere concessi, sentita la Giunta Comunale, posteggi per l'esercizio dell'attività in forma temporanea, in occasione di particolari ricorrenze o avvenimenti.

In tali casi, è facoltà dell'Autorità competente limitare la vendita a determinati prodotti ed articoli che risultino compatibili con le esigenze di tutela dell'area e/o con le caratteristiche delle specifiche iniziative.

Articolo 107

Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

I commercianti su aree pubbliche in forma itinerante, dovranno disporre i veicoli in modo da non recare pericolo e intralcio alla circolazione stradale e nel rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada.

E', inoltre, vietato:

- a) recare disturbo alle attività di uffici, case di cura, scuole, locali di spettacolo, ecc.;
- b) gridare in modo importuno i prezzi e la qualità dei generi offerti in vendita;
- c) introdursi, non chiamati, nelle case per offrire le loro merci;
- g) gettare sul suolo pubblico residui di generi di vendita, imballaggi, rifiuti ecc.;
- h) deporre sul suolo carte, cassette e simili, oltre il tempo necessario alla vendita.

Articolo 108

Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Senza la prescritta autorizzazione della competente Autorità è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali come cocomeri, castagne, uva ecc. nonché derivati da simili prodotti.

Articolo 109

Sagre, fiere e mercati

Le sagre e le fiere saranno tenute nelle piazze negli altri luoghi pubblici a ciò destinati dalla Giunta Municipale.

Le occupazioni di suolo pubblico per le attività di cui sopra saranno concesse sotto l'osservanza delle norme del Capo II del presente Regolamento, relative all'occupazione di aree e spazi pubblici.

TITOLO XI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Articolo 110 Norme generali

Per attività produttiva si intende qualsiasi industria comunque esercitata, con o senza impianto di macchine, anche se a carattere artigianale, e quindi come luogo di fabbricazione, deposito o smercio di prodotti, nonché quelle attività che producono servizi.

Tutte le attività produttive, comprese le aziende artigiane anche di prestazione di servizi, devono provvedere alla messa in opera di impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, e comunque entro i livelli di tollerabilità specificamente determinati, l'emissione di rumori, di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico.

Articolo 111 Denuncia di inizio attività

Chiunque intende iniziare una delle attività disciplinate dal presente titolo, deve presentare al Comune, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, preventiva denuncia.

Tale denuncia consente di iniziare immediatamente l'attività, subito dopo la sua presentazione, purché sussistano tutti i requisiti e presupposti di legge fatto comunque salvo il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori.

Sono escluse le attività il cui insediamento possa comportare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistico ed ambientali, le quali potranno essere avviate solo dopo l'assenso del Comune.

La denuncia sostituisce il nullaosta di esercizio di cui al Regolamento Locale di Igiene e vale ad attestare, sotto la responsabilità del denunciante, l' idoneità e la corrispondenza dell'attività alla documentazione prodotta ed alle norme vigenti in materia di conformità urbanistica, igiene edilizia, igiene ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro e vale ad ottemperare anche agli eventuali obblighi dell'articolo 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'articolo 48 del D.P.R. n. 303 del 1956, per le opere costruite o rese usabili con destinazione d'uso generica.

La denuncia, da presentarsi in carta legale, deve essere corredata dalle documentazioni previste dal Regolamento Locale di Igiene e quant'altro eventualmente occorrente nei singoli casi, per attestare la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge richiesti per la specifica attività.

Inoltre, dovrà essere allegata una planimetria dei locali, in duplice copia e in scala almeno 1:100, con l'indicazione dell'ubicazione del progettato impianto di macchine, oltre all'elenco dettagliato dei macchinari stessi.

La denuncia si intende presentata fatti salvi i diritti di terzi e non esonera il titolare da tutti gli altri adempimenti e/o dal possesso di tutte le eventuali autorizzazioni o altri atti di assenso previsti dalla normativa vigente.

Il Comune verificherà la rispondenza dell'attività e dei relativi impianti alle normative vigenti, acquisendo i necessari pareri tecnici.

L'istruttoria delle pratiche è demandata al Servizio Commercio e Polizia Amministrativa e sarà espletata secondo i principi contenuti nella Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e le disposizioni del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo.

Se, nel termine di giorni sessanta dal ricevimento della denuncia regolare e completa, il Comune non avrà comunicato, con provvedimento motivato, il divieto di proseguire nell'attività, quest'ultima potrà legittimamente continuare.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di legge, o impartite dalle competenti Autorità, il Comune, su conforme parere dell'organo competente può sospendere l'esercizio dell'attività, per il tempo necessario alla regolarizzazione e, ove ciò non risultasse possibile, può ordinare la chiusura dell'esercizio.

Articolo 112

Modifiche alle strutture o alla titolarità dell'azienda

Nel caso di ampliamento, ristrutturazione e modificazione del ciclo produttivo, delle strutture edilizie e degli impianti esistenti, oltre alla richiesta dell'eventuale concessione edilizia deve essere presentata nuova richiesta all'Autorità Comunale. Ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti previsti dalle vigenti normative.

Articolo 113

Controlli

L'Autorità comunale può procedere, in qualsiasi momento a sopralluoghi e controlli nelle sedi delle attività di cui agli articoli precedenti.

Articolo. 114

Cessazioni

La cessazione di un'attività produttiva deve essere comunicata all'Ufficio competente entro il termine di giorni quindici dalla data di cessazione.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Articolo 115

Esercizio di mestieri girovaghi

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, senza aver ottenuto l'iscrizione nell'apposito registro.

I saltimbanchi, i cantanti, i suonatori, gli arrotini, i lustrascarpe, dovranno inoltre avere assolto agli obblighi relativi al pagamento della tassa, quando dovuta, per l'occupazione del suolo pubblico.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci, di servizi o di denaro e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi. E' pure vietato esercitare il mestiere fuori dai luoghi eventualmente assegnati caso per caso o a norma di regolamento.

Articolo 116

Esercizio dell'attività di guida, interprete e corriere

L'esercizio dell'attività di guida, interprete e corriere è subordinata al possesso di apposita autorizzazione di Polizia Amministrativa rilasciata dal Responsabile del Servizio.

Coloro che svolgono le attività suddette dovranno osservare le norme di pubblica sicurezza vigenti, richiamandosi inoltre a quanto stabilito nell'articolo precedente.

Le guide pubbliche, nell'esercizio delle loro mansioni, dovranno portare continuamente un distintivo di modello approvato dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 117

Durata e revoca dell'autorizzazione per i mestieri ambulanti

La durata delle autorizzazioni e registrazioni sarà stabilita di volta in volta al momento della concessione secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Quando non sia altrimenti disposto, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il Responsabile del Servizio revocherà l'autorizzazione a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti, che non tengano un contegno corretto nell'esercizio dei mestieri e che non osservino le diverse condizioni alle quali l'autorizzazione stessa fu subordinata. La revoca potrà inoltre avvenire quando il titolare abbia ceduto personalmente l'attività, salvo che ciò derivi da motivi di salute, fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Municipale.

TITOLO XIII SANZIONI

Articolo 118

Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Municipale e dagli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni previste nell'allegato A al presente regolamento; si osservano, per quanto attiene l'applicazione delle sanzioni, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e le Leggi riguardanti la materia.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria fino a L. 5.000.000 (cinquemilionesedilire) pari a Euro 2.582,28 salvo quanto previsto nell'art. 133 del presente Regolamento.

Ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689 le violazioni al presente Regolamento possono essere conciliate con pagamento entro 60 giorni, dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore, tramite versamento a mezzo C.C. Postale intestato alla Polizia Municipale. Nel caso di mancato pagamento per rinuncia del trasgressore si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.

E' avvalsa la facoltà al trasgressore, a norma della Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche, di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'infrazione.

Il Responsabile del Servizio ricevuti gli atti e tenuto conto delle direttive, mediante Ordinanza motivata, ingiungerà il pagamento della somma da doversi pagare, fino a un massimo di L. 5.000.000 (cinquemilionesedilire) pari a Euro 2.582,28 oppure adotterà provvedimento di archiviazione che dovrà essere trasmesso al Comando accertatore.

Articolo 119

Conseguenze pregiudizievoli

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli precedenti il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole della violazione commessa.

In caso di inadempienza, l'Autorità comunale, quando ricorrono gli estremi di cui all'articolo 54 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, provvederà all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Articolo 120

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro amministrativo delle cose che servirono o che furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro amministrativo si dovranno osservare le norme contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689 e del D.P.R. del 22.07.1982 n. 571 e successive modifiche.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario, individuato di volta in volta nel relativo verbale.

Il relativo verbale andrà trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

In caso di accertamento di reato il sequestro penale dovrà essere eseguito secondo le disposizioni del vigente Codice di Procedura Penale.

Articolo 121
Determinazione delle sanzioni

In riferimento all'articolo 130 del presente Regolamento, per le violazioni alle norme amministrative contenute nei seguenti articoli è prevista la sanzione amministrativa specificata nell'allegato A, fatta salva l'applicazione delle norme contenute nelle Leggi speciali vigenti che disciplinano le diverse materie.

Articolo 122
Abrogazione di norme preesistenti

Con l'approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana, si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari del Comune riguardanti od in contrasto con le stesse materie.

Articolo 123
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

ALLEGATO A

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 - Sanzione amministrativa £. 100.000 pari a Euro 51,65

Art. 8 - Sanzione amministrativa £. 100.000 pari a Euro 51,65

TITOLO II - DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 10 - Sanzione amministrativa £. 300.000 pari a Euro 154,94

Art. 11 - Sanzione amministrativa £. 300.000 pari a Euro 154,94

Art. 12 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29

Art. 13 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29

Art. 15 - Sanzione amministrativa £. 500.000 pari a Euro 258,23

Art. 16 - Sanzione amministrativa £. 500.000 pari a Euro 258,23

Art. 17 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29

Art. 18 - Sanzione amministrativa £. 400.000 pari a Euro 206,58

Art. 19 - Sanzione amministrativa £. 400.000 pari a Euro 206,58

Art. 20 - Sanzione amministrativa £. 500.000 pari a Euro 258,23

TITOLO III - ESTETICA E DECORO CITTADINO

Art. 22 - Sanzione amministrativa £. 500.000 pari a Euro 258,23

Art. 23 - Sanzione amministrativa £. 500.000 pari a Euro 258,23

Art. 24 - Sanzione amministrativa £. 500.000 pari a Euro 258,23

Art. 25 - Sanzione amministrativa £. 300.000 pari a Euro 154,94

Art. 26 - Sanzione amministrativa £. 300.000 pari a Euro 154,94

Art. 27 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29

Art. 28 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29

Art. 29 - Sanzione amministrativa £. 300.000 pari a Euro 154,94

Art. 30 - Sanzione amministrativa £. 50.000 pari a Euro 25,82

Art. 31 - Sanzione amministrativa £. 50.000 pari a Euro 25,82

Art. 32 - Sanzione amministrativa £. 50.000 pari a Euro 25,82

Art. 33 - Sanzione amministrativa £. 500.000 pari a Euro 258,23

Art. 34 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29

Art. 35 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29

Art. 36 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29

Art. 37 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29

TITOLO IV - TEATRI, CINEMATOGRAFI, SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Art. 38 - Sanzione amministrativa £. 400.000 pari a Euro 206,58

Art. 39 - Sanzione amministrativa £. 400.000 pari a Euro 206,58

Art. 40 - Sanzione amministrativa £. 400.000 pari a Euro 206,58

Art. 41 - Sanzione amministrativa £. 400.000 pari a Euro 206,58

TITOLO V - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 42 - Sanzione amministrativa £. 100.000 pari a Euro 51,65

Art. 43 - Sanzione amministrativa £. 100.000 pari a Euro 51,65

Art. 44 - Sanzione amministrativa £. 150.000 pari a Euro 77,47

Art. 45 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29

Art. 47 - Sanzione amministrativa £. 100.000 pari a Euro 51,65

TITOLO VI - QUIETE PUBBLICA

- Art. 49 - Sanzione amministrativa £. 500.000 pari a Euro 258,22
- Art. 50 - Sanzione amministrativa £. 100.000 pari a Euro 51,65
- Art. 51 - Sanzione amministrativa £. 100.000 pari a Euro 51,65
- Art. 52 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 53 - Sanzione amministrativa £. 400.000 pari a Euro 206,58
- Art. 54 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 55 - Sanzione amministrativa £. 100.000 pari a Euro 51,65
- Art. 56 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29

TITOLO VII - SICUREZZA PUBBLICA

- Art. 58 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 59 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 60 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 61 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29 ▶ violazione ultimo comma
- Art. 62 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 63 - Sanzione amministrativa £. 300.000 pari a Euro 154,94
- Art. 64 - Sanzione amministrativa £. 300.000 pari a Euro 154,94
- Art. 65 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 66 - Sanzione amministrativa £. 300.000 pari a Euro 154,94
- Art. 67 - Sanzione amministrativa £. 300.000 pari a Euro 154,94
- Art. 68 - Sanzione amministrativa £. 300.000 pari a Euro 154,94
- Art. 69 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 70 - Sanzione amministrativa £. 300.000 pari a Euro 154,94
- Art. 71 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 76 - Sanzione amministrativa £. 300.000 pari a Euro 154,94
- Art. 73 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 74 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 75 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 76 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29

TITOLO VIII - NETTEZZA PUBBLICA

- Art. 77 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 78 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 79 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 80 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 81 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 82 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 83 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 84 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 85 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 86 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 87 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29

TITOLO IX - DIVIETI

- Art. 88 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 89 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 90 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 91 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 92 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 93 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 94 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29
- Art. 95 - Sanzione amministrativa £. 200.000 pari a Euro 103,29

TITOLO X - COMMERCIO FISSO E SU AREA PUBBLICA - ESERCIZI PUBBLICI

- Art. 96 - Sanzione amministrativa £. 500.000 pari a Euro 258,23

- Art. 97 - Sanzione amministrativa £. 500.000 pari a Euro 258,23
Art. 98 - Sanzione amministrativa £. 500.000 pari a Euro 258,23
Art. 99 - Sanzione amministrativa £. 500.000 pari a Euro 258,23
Art. 100 - Sanzione amministrativa £. 500.000 pari a Euro 258,23
Art. 101 - Sanzione amministrativa £. 500.000 pari a Euro 258,23
Art. 102 - Sanzione amministrativa £. 500.000 pari a Euro 258,23
Art. 103 - Sanzione amministrativa £. 500.000 pari a Euro 258,23
Art. 104 - Sanzione amministrativa £. 500.000 pari a Euro 258,23
Art. 105 - Sanzione amministrativa £. 500.000 pari a Euro 258,23
Art. 106 - Sanzione amministrativa £. 500.000 pari a Euro 258,23
Art. 107 - Sanzione amministrativa £. 500.000 pari a Euro 258,23
Art. 108 - Sanzione amministrativa £. 500.000 pari a Euro 258,23
Art. 109 - Sanzione amministrativa £. 500.000 pari a Euro 258,23

TITOLO XI - ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Art. 110 - Sanzione amministrativa £. 500.000 pari a Euro 258,23
Art. 111 - Sanzione amministrativa £. 500.000 pari a Euro 258,23
Art. 112 - Sanzione amministrativa £. 500.000 pari a Euro 258,23
Art. 113 - Sanzione amministrativa £. 500.000 pari a Euro 258,23
Art. 114 - Sanzione amministrativa £. 500.000 pari a Euro 258,23

TITOLO XII - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- Art. 115 - Sanzione amministrativa £. 300.000 pari a Euro 154,94
Art. 116 - Sanzione amministrativa £. 300.000 pari a Euro 154,94
Art. 117 - Sanzione amministrativa £. 300.000 pari a Euro 154,94

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 in data 04/04/2001 divenuta esecutiva a termini dell'art. 134 - 1° comma – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO RAFANI DOTT.SSA LILIANA

li 04/05/2001

Publicato all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi dal 04/05/2001 al 02/06/2001

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO RAFANI DOTT.SSA LILIANA

li 03/06/2001

Entrato in vigore il 03/06/2001

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO RAFANI DOTT.SSA LILIANA

li 05/06/2001
